



SENT. NR. 192/19/M

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
IL GIUDICE MONOCRATICO DELLE PENSIONI

nella persona del Consigliere Ivano Malpesi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 45095/M del registro di segreteria, proposto

da:

, nato a (FC) il C.F.

, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Pavanetto ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.

Roberto Plati in Bologna Via Caprarie n. 3;

CONTRO

INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avv.ti e , presso i quali è elettivamente domiciliato in Bologna Via Gramsci 6;

Visto il ricorso;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 20 novembre 2019, con l'assistenza del

Segretario dr.ssa Maria Cassadonte, l'avv. Matteo Pavanetto per il

ricorrente e l'avv. per l'INPS, come da verbale.

MOTIVAZIONE

1. Con il ricorso all'odierno esame, il ricorrente, già appartenente al Corpo Forestale dello Stato confluito nell'Arma dei Carabinieri, ha riferito di essersi arruolato in data 27/8/1983 e di essere stato collocato in congedo dall'1/6/2018, con anzianità di servizio utile superiore a 20 anni. Il suo trattamento di quiescenza è stato calcolato con il sistema misto, sulla base di un servizio utile di 16 anni e 8 mesi al 31/12/1995.

Il ricorrente ha richiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, conseguente all'applicazione dell'art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973 per il calcolo della parte retributiva del trattamento di quiescenza, in luogo dell'art. 44 applicato dall'INPS.

Ha, altresì, domandato la condanna dell'ente previdenziale al versamento degli arretrati derivanti dalla rideterminazione del trattamento pensionistico, maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria.

2. L'INPS, nel costituirsi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso, rilevando l'inapplicabilità dell'art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973 alla posizione del ricorrente, in quanto posto in quiescenza sulla base del cosiddetto sistema misto e con un'anzianità complessiva superiore ai 20 anni di servizio. In via subordinata, l'Istituto ha domandato l'applicazione sugli eventuali arretrati del solo maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16 comma 6 della l. n. 412/1991 e dell'art. 22 comma 36 della l. n. 724/1994.

3. All'udienza del 20 novembre 2019, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate agli atti, richiamando

precedenti giurisprudenziali conformi alle rispettive tesi. Il Giudice, preso atto dell'impossibilità di una conciliazione della controversia, ha conseguentemente trattenuto la causa in decisione.

4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.

La legge n. 335/1995 ha previsto, per i dipendenti che alla data del 31 dicembre 1995 avessero un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la liquidazione della pensione con il sistema c.d. misto (retributivo/contributivo), in cui le quote del trattamento di quiescenza relative all'anzianità acquisita anteriormente alla predetta data devono essere calcolate secondo il sistema retributivo previgente, mentre la quota relativa all'anzianità successiva deve essere computata secondo il sistema contributivo (art. 1 comma 1~~2~~).

Tale circostanza è incontestata tra le parti, mentre è oggetto di controversia la modalità di computo della quota di trattamento corrispondente al sistema retributivo.

Nel caso di specie, per la componente della pensione calcolata con il sistema retributivo, al ricorrente è stata infatti applicata dall'INPS l'aliquota del 35% derivante dall'applicazione dell'art. 44 del d.p.r. 1092/1973, in luogo della più favorevole aliquota del 44%, prevista invece dall'art. 54 del medesimo testo legislativo.

Il ricorrente invoca invece a proprio favore quest'ultimo disposto, il quale prevede ai primi due commi che *"La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.*

all'art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973, confermandone quindi la vigenza e l'applicabilità al personale militare.

In conclusione, deve ritenersi che per i militari che, alla data del 31/12/1995, vantassero un'anzianità di servizio superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni, per i quali la pensione venga dunque liquidata in parte secondo il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo (ovvero con il sistema c.d. misto), per ciò che concerne la parte retributiva, continua a trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973, e dunque il riconoscimento di un'aliquota del 44%.

Tale principio ha trovato riconoscimento in numerose altre pronunce delle Sezioni territoriali di questa Corte (Sez. giur. Sardegna, n. 2 e 68/2018; Sez. Puglia n. 447/2018; Sez. Lombardia nn. 130-191/2018 e nn. 16-49/2019; Sez. Friuli Venezia Giulia n. 67/2018; Sez. Liguria n. 272/2018; Sez. Calabria n. 53 e 206/2018; Sez. Toscana, n. 261/2018; Sez. Emilia Romagna, nn. 49 e 80/2019), ed è stato recentemente confermato anche in grado di appello (Sez. I App., 8/11/2018 n. 422; Sez. II App., 5/6/2019 n. 197; idem, 14/6/2019 n. 208 e nn. 205 e 274/2019), le cui motivazioni questo Giudice ritiene di condividere.

Esso non risulta scalfito neppure dalla recente sentenza n. 175/2019 della III Sezione centrale d'Appello, invocata dalla difesa dell'istituto previdenziale a sostegno della propria tesi, dal momento che tale pronuncia, oltre che comunque isolata (si confrontino le quasi coeve sentenze nn. 308 e 310/2019 della II Sezione centrale d'Appello), è fondata su motivazione che non consente di superare univocamente

l'articolata interpretazione della normativa di riferimento, offerta dal difforme orientamento giurisprudenziale maggioritario (cfr. C. conti, Sez. II centr. App., n. 394/2019). Essa si riferisce, comunque, alla diversa ipotesi di liquidazione di pensione privilegiata, ex art. 67 comma 4 del d.p.r. n. 1092/1973, che già prevede un diverso meccanismo premiale, attraverso l'aumento di un decimo della misura prevista per la pensione normale, nel caso di raggiungimento dell'anzianità di almeno quindici anni di servizio, indicata dal primo comma dell'art. 52.

5. Il ricorrente ha dunque diritto, in conclusione, alla riliquidazione della propria pensione, sin dall'originaria decorrenza, dando applicazione, per la parte di trattamento di quiescenza colcolato con il sistema retributivo, all'art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973.

Al ricorrente spettano inoltre gli arretrati, costituiti dalla differenza tra i ratei pensionistici dovuti in base alla suddetta riliquidazione e quelli effettivamente percepiti, oltre agli interessi legali nonchè, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, alla rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici FOI/ISTAT, dalla scadenza di ogni singolo rateo pensionistico arretrato, ai sensi dell'art. 167, comma 3, d. lgs. n. 174/2016.

6. Attesa la sussistenza di precedenti giurisprudenziali difformi e controversi e della novità della questione trattata, con particolare riferimento al momento di liquidazione del trattamento pensionistico, della successiva richiesta di ricalcolo e della stessa proposizione del ricorso, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di lite.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità delle cause previdenziali, posto dall'art. 10 della legge n. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per l'Emilia Romagna, in funzione di Giudice monocratico delle pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente a vedersi computato il trattamento pensionistico, per la parte calcolata secondo il sistema retributivo, con l'applicazione delle aliquote di cui all'art. 54, commi 1 e 2, del T.U. n. 1092/1973.

Condanna l'INPS alla corresponsione dei ratei pensionistici differenziali arretrati, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze e, nei limiti dell'eventuale maggior importo, alla rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici FOI/ISTAT, sino all'effettivo soddisfo.

Compensa le spese di lite.

Il Giudice, considerata la normativa vigente in materia di protezione di dati personali e ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei ricorrenti, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, il 20 novembre 2019.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(Cons. Ivano Malpesi)

f.to Ivano Malpesi

Depositata in Segreteria il giorno 10/12/2019

P. Il Direttore di Segreteria

(f.to Luca Cataldi)

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, del/i ricorrente/i, dei terzi e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Bologna, lì 10/12/2019

P. Il Direttore della Segreteria

(f.to Luca Cataldi)

